

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO MILLEPROROGHE” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Sulla G.U. 27.2.2023, n. 49 è stata pubblicata la Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022, c.d. “Decreto Milleproroghe”. In sede di conversione, oltre alla conferma delle disposizioni contenute nel Decreto originario, sono state introdotte una serie di novità, di seguito illustrate.

PROROGA ESONERO AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO Art. 1, comma 22-quinquies

In sede di conversione è **prorogato** dal 30.6.2023 al **31.12.2023** l'**esonero dell'autorizzazione** di cui agli artt. 21 e 146, D.Lgs. n. 42/2004, prevista dall'art. 40, comma 1, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, per la **posa (temporanea)** su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei **pubblici esercizi** (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, **di strutture amovibili**, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività.

PROROGA DICHIARAZIONE IMU 2021 - Art. 3, comma 1

È confermata la proroga dal 31.12.2022 al **30.6.2023** del termine di **presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021** di cui all'art. 1, commi 769 e 770, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).



La proroga riguarda anche la **dichiarazione IMU degli enti non commerciali**.

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS - Art. 3, comma 2

L'art. 10-bis, DL n. 119/2018 ha introdotto il **divieto di emissione della fattura elettronica** per i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS per il 2019. Tale divieto è stato prorogato per il 2020, 2021 e 2022 ad opera, rispettivamente, dell'art. 15, DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, dell'art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020 e dell'art. 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021.

Ora, è confermata l'estensione di **tale divieto al 2023**.

In merito si rammenta che con il DL n. 135/2018 il Legislatore è intervenuto sulle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie prevedendo che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis **“si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”**.

INVIO CORRISPETTIVI PER SOGGETTI CON INVIO DATI AL STS - Art. 3, comma 3

L'art. 2, comma 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015 prevede la possibilità per i **soggetti tenuti all'invio dei dati al STS**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di **assolvere alla trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l'invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al STS**. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 5, DL n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”, a decorrere dall'1.1.2022, i soggetti interessati (ad esempio, le farmacie) avrebbero dovuto adempiere all'obbligo di invio telematico dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica / trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al STS, tramite un RT. La decorrenza dell'obbligo è stata differita all'1.1.2023 ad opera del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”.

Ora, è confermato l'**ulteriore differimento** di tale decorrenza **all'1.1.2024**.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI 2023 - Art. 3, comma 8

Con la modifica dell'art. 60, comma 7-bis, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", è confermata la riproposizione della possibilità di **sospendere** (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli **ammortamenti** delle immobilizzazioni materiali e immateriali **anche per il bilancio d'esercizio 2023 a prescindere dal "comportamento" tenuto nel bilancio 2022**.

Tale proroga, opera a favore di coloro che hanno usufruito al 100% della sospensione dell'ammortamento 2022 sia di coloro che hanno effettuato, anche parzialmente, l'ammortamento 2022.

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE - Art. 3, comma 9

È confermata l'**estensione alle perdite dell'esercizio in corso al 31.12.2022 della non applicabilità delle seguenti disposizioni** in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell'art. 2446 e pertanto, qualora le azioni emesse siano senza valore nominale, è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" - Art. 3, comma 10-quinquies

In sede di conversione è prevista la **sospensione** per il periodo **1.4.2022 - 30.10.2023** della decorrenza dei termini di cui alla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa allegata al DPR n. 131/86 collegati con le agevolazioni "prima casa", ossia:

- **18 mesi** (a decorrere dall'acquisto dell'immobile) entro i quali l'acquirente della "prima casa" deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato;
- **1 anno** (a decorrere dalla cessione dell'immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria "prima casa" acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto);
- **1 anno** (a decorrere dall'acquisto della nuova "prima casa" con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l'abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.



La sospensione riguarda anche il termine di **1 anno per il riconoscimento del credito d'imposta** di cui all'art. 7, Legge n. 448/98 a favore del soggetto che ha ceduto l'abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" ed ha acquistato un altro immobile "prima casa".

Sono **fatti salvi gli atti notificati** dall'Agenzia delle Entrate **al 28.2.2023** (entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in esame), emessi per il **mancato rispetto** dei predetti termini di cui ai citati artt. 1 e 7 (quanto già versato **non è rimborsabile**).

DIFFERIMENTO TERMINI “PUBBLICAZIONE” ADDIZIONALI REGIONALI 2023 Art. 3, comma 10-sexies

Per le Regioni in cui sono state indette le elezioni del Presidente della regione e del Consiglio regionale al 31.12.2022 (Lazio e Lombardia) e limitatamente alle **aliquote applicabili per il 2023** è previsto il **differimento**:

- dal 31.12.2022 **al 31.3.2023** del termine per la pubblicazione dell'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF ex art. 50, comma 3, D.Lgs. n. 446/97
- dal 31.1.2023 **al 13.5.2023** del termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale ai fini della pubblicazione sul sito Internet del MEF.

COMUNICAZIONE CESSIONE CREDITI EDILIZI - Art. 3, comma 10-octies

I soggetti che intendono **optare per lo sconto in fattura / cessione del credito** in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi delle **detrazioni spettanti per le spese relative ad interventi edilizi / di riqualificazione e risparmio energetico** di cui all'art. 121, DL n. 34/2020 sono tenuti a **presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate** l'apposita Comunicazione **entro il 16.3** dell'anno successivo a quello di sostenimento delle predette spese, ovvero, in caso di cessione delle rate residue di detrazione non ancora utilizzate, dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.



In sede di conversione, con esclusivo riferimento alle **opzioni relative a**:

- la detrazione spettante per le **spese sostenute nel 2022**;
 - le **rate residue** non fruite di detrazioni relative a spese sostenute nel 2020 / 2021;
- il termine di **presentazione della predetta Comunicazione è differito al 31.3.2023**.

INVIO DATI INTERVENTI CONDOMINIALI 2022 - Art. 3, comma 10-novies

Al fine di consentire la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (mod. 730 / REDDITI), tra i “soggetti terzi” tenuti a **trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute** dai contribuenti sono **ricompresi gli amministratori di condominio** (uno dei condomini in caso di condominio minimo senza amministratore) per le spese relative a **interventi edilizi / di riqualificazione energetica riguardanti le parti comuni** di edifici condominiali, anche nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante a ciascun condomino.

Il **termine entro il quale assolvere tale adempimento**, originariamente previsto al 28.2 dell'anno successivo a quello di sostenimento delle citate spese, è stato fissato al **16.3 dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese** “agevolate” dall'art. 16-bis, comma 4, DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”.



In sede di conversione, con esclusivo riferimento alle **spese sostenute nel 2022** il predetto termine di **invio all'Agenzia dei dati** relativi agli interventi condominiali è **differito al 31.3.2023**.

ASSEMBLEE APPROVAZIONE BILANCIO “A DISTANZA” - Art. 3, comma 10-undecies

In sede di conversione sono prorogate **fino alle assemblee tenute entro il 31.7.2023** le disposizioni previste dall'art. 106, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”. In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

- il **voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza**;
- l'**assemblea può svolgersi**, anche esclusivamente, **mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c.senza

necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;

- le **srl** possono consentire che l'**espressione del voto** dei soci avvenga mediante **consultazione scritta / consenso espresso per iscritto**.



Non è stata disposta alcuna proroga al termine di approvazione del bilancio 2022 che resta confermata al 30.4.2023 (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio).

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI DI CUI SONO PARTE GLI ENTI TERRITORIALI Art. 3-bis, comma 1, lett. a), b), c)

In sede di conversione:

- con l'integrazione dell'art. 1, comma 205, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, è previsto che il Provvedimento con il quale l'Ente territoriale stabilisce, entro il 31.3.2023, l'applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle liti pendenti all'1.1.2023 nelle controversie attribuite alla giurisdizione ordinaria di cui lo stesso / suo Ente strumentale è parte acquistano efficacia dalla pubblicazione dello stesso sul relativo sito Internet;
- con l'introduzione del nuovo comma 221-bis al citato art. 1, la possibilità:
 - in alternativa alla definizione agevolata delle liti pendenti, di:
 - conciliazione agevolata delle liti pendenti all'1.1.2023 di cui ai commi da 206 a 212;
 - rinuncia alle liti pendenti all'1.1.2023 innanzi alla Corte di Cassazione;
 - di regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate relative agli istituti definatori (accertamento con adesione, acquiescenza degli avvisi di accertamento / avvisi di rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione);

relativamente alle controversie di cui è parte un Ente territoriale / suo Ente strumentale, è subordinata all'emanazione da parte dello stesso, entro il 31.3.2023, di uno specifico atto, la cui efficacia è collegata alla pubblicazione dello stesso sul sito Internet dell'Ente.

STRALCIO RUOLI FINO A € 1.000 - Art. 3-bis, comma 1, lett. d), e), f)

In sede di conversione:

- con la modifica del comma 222 dell'art. 1, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, è **prorogata dal 31.3.2023 al 30.4.2023** la data in cui interviene l'annullamento automatico dei debiti relativi a singoli carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015 di importo residuo, all'1.1.2023, non superiore a € 1.000;
- con l'introduzione dei nuovi commi da 229-bis a 229-quater al citato art. 1, è previsto che gli **Enti diversi** dalle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali (trattasi, ad esempio, degli Enti locali quali Comuni, Province, Regioni e delle Casse previdenziali professionali):
 - qualora **entro il 31.1.2023 non abbiano deliberato la non applicazione** delle disposizioni in materia di stralcio di cui al comma 227, possono **adottare** il relativo Provvedimento **entro il 31.3.2023** con conseguente rimessione in termini delle disposizioni specificatamente previste per i predetti Enti.

In caso di mancata adozione di tale Provvedimento, lo stralcio opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora, con esclusione di quanto dovuto a titolo di capitale e delle somme a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute (trattasi, di fatto, di uno stralcio parziale);

- possono **adottare, entro il 31.3.2023, un Provvedimento** con il quale stabiliscono **l'integrale applicazione** delle disposizioni in materia di stralcio di cui al comma 222, previste per le Agenzie fiscali, con la conseguenza che lo stralcio **opera anche** con riferimento a quanto dovuto a titolo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Fino al 30.4.2023 la riscossione di tali debiti è sospesa.

Di fatto, gli Enti in esame possono:

- applicare parzialmente il saldo e stralcio direttamente ex lege;
- disapplicarlo del tutto (con rimessione in termini al 31.3.2023 per l'adozione di Provvedimenti in tal senso);
- scegliere di applicarlo integralmente, entro il 31.3.2023.

ADEGUAMENTO STATUTI ENTI TERZO SETTORE - Art. 9, comma 3-bis

In sede di conversione è **prorogato al 31.12.2023** (in precedenza 31.12.2022) il termine entro il quale ONLUS, OdV e APS possono **adeguare i propri statuti** alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) tramite la **modalità semplificata** di approvazione in assemblea ordinaria.

PROROGA 5‰ ONLUS - Art. 9, comma 4

Per effetto della modifica apportata all'art. 9, comma 6, DL n. 228/2021 è confermata la **proroga di un ulteriore anno** della possibilità, a favore delle ONLUS, di partecipare alla destinazione del 5‰. Considerato il "ritardo" dell'attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) le ONLUS iscritte all'Anagrafe delle ONLUS al 22.11.2021, **potranno essere destinatarie del 5‰ anche nel 2023**, con le modalità disposte dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI "PRENOTATI" ENTRO IL 31.12.2022 Art. 12, commi 1-bis e 1-ter

In sede di conversione è **differito**:

- dal 30.6.2023 **al 30.11.2023** il termine entro il quale effettuare gli investimenti, "prenotati entro il 31.12.2022", in **beni strumentali materiali / immateriali nuovi "generici"**, ossia diversi da quelli di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016, come stabilito dall'art. 1, comma 1055, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).

Il **credito d'imposta nella misura del 6%** (entro il limite massimo di € 2 milioni per i beni materiali e di € 1 milione per i beni immateriali) è pertanto riconosciuto per gli investimenti effettuati dall'1.1.2022:

– fino al 31.12.2022;

ovvero

– fino al 30.11.2023 (anziché 30.6.2023) a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine da parte del venditore e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;

- dal 30.9.2023 **al 30.11.2023** il termine entro il quale effettuare gli investimenti, "prenotati entro il 31.12.2022", in **beni strumentali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) come stabilito dall'art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020.

Il **credito d'imposta nella misura del 40%** per gli investimenti fino a € 2,5 milioni (20% per investimenti tra € 2,5 e e 10 milioni e 10% per investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni)) è riconosciuto per gli investimenti effettuati dall'1.1.2022:

– fino al 31.12.2022;

ovvero

– fino al 30.11.2023 (anziché 30.9.2023) a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine da parte del venditore e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.



Per gli investimenti in beni generici, il 31.12.2022 rappresenta il termine entro il quale effettuare ovvero prenotare (con effettuazione entro il 30.11.2023) gli investimenti al fine di poter usufruire del credito d'imposta.

Per i beni "Industria 4.0" il credito d'imposta spetta anche per gli investimenti effettuati nel 2023, 2024 e 2025 (ovvero 30.6.2026) sia pure in misura ridotta (20% - 10% - 5% a seconda dell'ammontare dell'investimento).

PROROGA C.D. “BONUS COLONNINE RICARICA” - Art. 12, comma 3

Con il DPCM 4.8.2022 è stata aggiunta la nuova lett. f-bis) all’art. 2, comma 1, DPCM 6.4.2022, in base alla quale, per il 2022, spetta un **contributo pari all’80% per l’acquisto / posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici**, c.d. “colonnine ricarica”, nel limite massimo di € 1.500 per persona fisica richiedente. È confermata l’**estensione al 2023 e 2024** dell’agevolazione in esame.

TUTELA ACQUIRENTI IMMOBILI DA COSTRUIRE - Art. 12, comma 6-bis

L’art. 389, comma 3, D.Lgs. n. 14/2019 prevede che le disposizioni riguardanti il rilascio / contenuto e modalità di escussione della fideiussione su un immobile da costruire (art. 3, D.Lgs. n. 122/2005) / polizza assicurativa (art. 4, D.Lgs. n. 122/2005), **finalizzate a tutelare gli acquirenti di immobili da costruire** si applicano anche nelle more dell’adozione dei Decreti di determinazione:

- del **modello standard della fideiussione** (3, comma 7-bis, D.Lgs. n. 122/2005);
- del **contenuto / caratteristiche della polizza assicurativa** e del relativo **modello standard** (art. 4, comma 1-bis, D.Lgs. n. 122/2005);
e
- il contenuto della fideiussione / polizza assicurativa è **definito dalle parti** nel rispetto delle predette disposizioni.

In sede di conversione il citato comma 3 è stato modificato prevedendo che le disposizioni del Decreto finalizzato a determinare il contenuto / caratteristiche / modello standard della polizza assicurativa di cui al citato art. 4, comma 1-bis, **non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio è stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del medesimo Decreto.**

ESTENSIONE UTILIZZO “BONUS CARBURANTE” TERZO TRIMESTRE 2022 PESCA/ AGRICOLTURA Art. 15, comma 1-quinquies

In sede di conversione, con la modifica dell’art. 7, DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, è **esteso dal 31.3 al 30.6.2023** il termine di utilizzo del “bonus carburante” a favore delle imprese agricole / della pesca relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di carburante effettuato nel **terzo trimestre 2022** (si rammenta che alla predetta data scade il termine di utilizzo del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica / della pesca relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022).

È inoltre previsto che **entro il 16.3.2023**, i beneficiari del predetto credito d’imposta **devono inviare** all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione del credito maturato nel 2022 non ancora fruito a tale data, a pena di decadenza della fruizione del credito non ancora fruito.

SOSTEGNO IMPRESE AGRICOLE COLPITE DA SICCIÀ - Art. 15, comma 3-bis

Come previsto dall’art. 13, DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, le imprese agricole di cui all’art. 2135, C.c., comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel Registro Imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita dalle Province di Trento e Bolzano, che:

- **hanno subito danni dalla siccità eccezionale** verificatasi dal mese di maggio 2022;
 - al verificarsi dell’evento, **non beneficiavano della copertura assicurativa** del rischio siccità;
- possono accedere alle “agevolazioni” di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 102/2004, tra cui:
- **contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato** sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai Regolamenti UE in materia di Aiuti di Stato;
 - **prestiti a tassi agevolati**, ad ammortamento quinquennale, per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo;
 - proroga delle **operazioni di credito agrario**;

- **agevolazioni previdenziali.**

In sede di conversione, con la modifica del comma 1 del citato art. 13, il Legislatore ha esteso da **45 a 60 a giorni**, il termine di presentazione della **domanda per accedere ai predetti interventi** in favore delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eventi di siccità verificatisi.

Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del Decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale e di individuazione delle zone interessate. Le domande per accedere agli interventi vanno presentate presso le competenti Autorità regionali.

PROROGA RIFORMA DELLO SPORT - Art. 16, comma da 1 a 2-bis

Con la modifica degli artt. 51 e 52, D.Lgs. n. 36/2021, come modificati dal D.Lgs. n. 163/2022, è **differita dall'1.1.2023 all'1.7.2023** l'entrata in vigore delle norme riguardanti la "Riforma dello sport" relativa al **lavoro sportivo** (contestualmente opera un identico differimento della decorrenza delle abrogazioni connesse alle nuove disposizioni).

In particolare è differita all'1.7.2023 l'operatività delle nuove disposizioni riguardanti:

- la definizione di "lavoratore sportivo";
- l'introduzione della nuova figura dei "volontari";
- il nuovo trattamento fiscale / previdenziale applicabile al settore dilettantistico;
- il nuovo trattamento fiscale / previdenziale applicabile ai rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-contabile.

In sede di conversione è stato introdotto il nuovo comma 1-bis al citato art. 51, in base al quale i **lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo** che nel **2023** percepiscono:

- compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR; nonché;
- compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021, **l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali** per tale anno **non può superare l'importo complessivo di € 15.000**. Di conseguenza, il limite per il **2023** è **unitario**, a prescindere dall'inquadramento fiscale di riferimento applicato nel primo / secondo semestre.

Si rammenta che, per quanto riguarda i compensi dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo nella **disciplina applicabile ante riforma**, per importi:

- **fino a € 10.000** gli sportivi dilettanti non sono tenuti a pagare IRPEF e non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi;
- **superiori a € 10.000 e fino a € 30.658,28** è applicata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari al 23%, maggiorata delle addizionali regionali e comunali, ai sensi del citato art. 25. Anche per tali importi non sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi;
- **eccedenti € 30.658,28** è applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 23%, a cui si aggiungono le addizionali regionali e comunali

Con la **nuova disciplina**, ai sensi del citato art. 36, comma 6, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di € 15.000. Qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi il limite di € 15.000, la parte eccedente concorre a formare il reddito del percipiente.

PUBBLICITÀ SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI - Art. 22-bis

Come noto, il Legislatore ha introdotto l'obbligo di "pubblicità" (in Nota integrativa / proprio sito Internet / portale associazione di categoria) delle sovvenzioni / contributi pubblici ricevuti nell'esercizio precedente di importo pari o superiore a € 10.000.

In base all'art. 1, comma 125-ter, Legge n. 124/2017 "a partire dal 1° gennaio 2020", **l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità in esame comporta l'applicazione:**

- **della sanzione pari all'1%** di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
- **della sanzione accessoria** dell'adempimento all'obbligo in esame.

Tale previsione:

- per il 2021, è stata differita dapprima all'1.1.2022 (art. 11-sexiesdecies, DL n. 52/2021) e poi all'1.7.2022 (art. 1, comma 28-ter, DL n. 228/2021);
- per il 2022, è stata differita all'1.1.2023 (art. 3-septies, DL n. 228/2021).

In sede di conversione, **per il 2023**, la predetta disposizione è stata **differita all'1.1.2024**.